

REGOLAMENTO DI UTENZA GAS METANO (testo in vigore ed aggiornato con le modifiche introdotte con deliberazioni consiliari nn. 120/2001 e 20/2002)

TITOLO I GENERALITA'

Art. 1 - Ente gestore del servizio

Il servizio di distribuzione del gas nel territorio da parte del Comune di Fermo, secondo l'estensione della propria rete e della potenzialita' dei propri impianti, e' svolto dal servizio comunale "Metano" gestito in economia, di seguito brevemente chiamato "Servizio".

Art. 2 - Modalita' della fornitura

Le modalita' della fornitura vengono regolate dalle norme generali che seguono e dalle condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nei relativi contratti.

Art. 3 - Sistema di distribuzione del gas

La fornitura del gas e' effettuata a deflusso libero, misurato da contatore.

Art. 4 - Durata dei contratti di fornitura

I contratti di fornitura sono di norma a tempo indeterminato.

Art. 5 - Modalita' per il recesso del contratto di fornitura

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura, devono darne comunicazione scritta al Servizio il quale provvedera' al rilievo dell'ultimo consumo ed alla chiusura del contatore.

Gli utenti sono tenuti al pagamento del diritto di chiusura di cui all'allegato A.

In mancanza di tale comunicazione, essi restano direttamente responsabili verso il Servizio del corrispettivo per consumi di gas, noleggio, ecc. di chi subentra e di qualsiasi eventuale danno che abbia a riscontrarsi al contatore ed agli impianti

Art 6 - Divieto di rivendita

E' fatto assoluto divieto di rivendita del gas.

TITOLO II NORME PER LE FORNITURE

Capo I - Norme generali

Art. 7 - Forniture su strade canalizzate

Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Servizio, entro i limiti della potenzialita' dei propri impianti e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano concede la fornitura del gas per uso domestico e per altri usi ed ha diritto di esigere dal richiedente i contributi relativi all'allacciamento ed al costo delle condotte di cui all'allegato "A" del presente regolamento.

Ove l'allacciamento venga realizzato con presa su

condotta a media pressione, per cui necessita l'adozione di un dispositivo di riduzione della pressione al valore di utilizzazione, restano a carico del richiedente anche le spese del riduttore e delle opere accessorie che il Servizio si riserva di richiedere in sede preventiva.

Le diramazioni delle tubazioni stradali, fino al contatore, sia per la parte insistente su suolo pubblico che per l'eventuale parte su proprieta' privata sono fatte dal Servizio o da terzi autorizzati su precise disposizioni del Servizio stesso, rimanendo le diramazioni di proprieta' del Servizio come pure resta di esclusiva pertinenza del Servizio ogni intervento per manutenzione con l'assunzione di ogni onere.

L'impianto interno, dal contatore agli apparecchi di utilizzazione del gas, e' interamente a carico dell'utente che deve provvedere alla sua esecuzione e manutenzione e ne e' responsabile, come pure e' responsabile degli apparecchi di utilizzazione.

Il richiedente deve inoltre provvedere all'esecuzione delle opere murarie necessarie all'alloggiamento dei contatori del gas (nicchie o locali).

Il Servizio, prima di procedere all'apertura del contatore, si riserva il diritto di verificare che l'impianto interno sia fatto a regola d'arte.

Il controllo da parte del Servizio dell'impianto interno, al momento dell'apertura del contatore, non solleva ne' l'installatore ne' l'utente dalle loro responsabilita' derivanti dall'esecuzione e dall'uso dell'impianto stesso e degli apparecchi collegati.

Il servizio, per il fatto di aver eseguito l'allacciamento dalla diramazione stradale alle installazioni interne e l'apertura del contatore, non si assume alcuna responsabilita' ne' verso l'installatore ne' verso l'utente, ne' verso terzi per i danni che potessero derivare in relazione alle tubazioni ed agli altri apparecchi installati direttamente dall'utente.

Art. 8 - Fornitura su strade non canalizzate

Per le strade non provviste di tubazioni stradali di distribuzione il Servizio si riserva di accogliere le richieste, sempre nei limiti della potenzialita' dei propri impianti, ponendo a carico dei richiedenti, oltre al normale contributo, di cui all'articolo precedente, un contributo per le spese di costruzione della tubazione stradale mediante versamento a fondo perduto.

L'entita' e le modalita' di pagamento dei contributi a fondo perduto saranno determinate dal Servizio secondo le particolarita' del caso e comunicate ai richiedenti prima della esecuzione degli allacciamenti.

Le tubazioni stradali posate da privati su strade private vengono considerate a tutti gli effetti come diramazioni.

Art. 9 - Diritto di non attivazione o di sospensione o di revoca della fornitura.

E' facolta' del Servizio di non attivare o sospendere o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio o sorgano

altri gravi motivi (reiterata morosità, impedimento e/o intralcio al corretto svolgimento del servizio, ecc.) che spetta al servizio stesso valutare, con provvedimento motivato del dirigente, contro il quale l'utente potrà fare ricorso al Sindaco nel termine di 30 giorni.

Qualora per la stessa o più unità immobiliari servite unitariamente, si siano verificate almeno due morosità, l'utenza potrà essere attivata solo a nome ed a carico del proprietario. Ai fini dell'applicazione del presente comma non rilevano le morosità verificatesi in periodi nei quali l'immobile era intestato a diverso proprietario.

L'utenza richiesta da persona fisica morosa o da familiare o da convivente, anche se in altra parte del territorio, non può essere attivata, se non si è provveduto alla regolarizzazione della precedente posizione morosa.

La stessa disposizione vale anche nel caso che la richiesta venga inoltrata da persona giuridica comunque costituita e/o anche da persona giuridica diversa nella cui compagine sociale figurì come componente, di diritto o di fatto, precedente nominativo già presente nella compagine sociale della persona giuridica morosa, in base alle risultanze del certificato C.C.I.A.A. o altra documentazione idonea. Tale disposizione si applica anche nel caso di affitto o di utilizzo a qualsiasi titolo di una azienda con pregressa posizione debitoria per utenza morosa.

Qualora il Servizio venga a conoscenza di pregresse situazioni di morosità, nei termini descritti dai due commi precedenti, successivamente all'attivazione dell'utenza, esso procede, previa diffida scritta, al recupero delle somme pregresse e, in caso di mancato pagamento, procede alla sospensione e/o revoca della fornitura ed il ripristino non avverrà fino alla completa regolarizzazione della posizione debitoria precedente.

Art. 10 - Persona a cui viene effettuata la fornitura

La fornitura è effettuata alla persona che occupa l'immobile dove il gas deve venire utilizzato, a prescindere dal titolo che determina la occupazione purché siano rispettate le norme di cui agli articoli seguenti e salvo quanto previsto dall'art. 9.

Art. 11 - Domanda di fornitura e perfezionamento contratto.

La domanda di fornitura del gas deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dal Servizio e deve essere sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante.

Nella domanda si deve specificare l'uso per il quale si richiede il gas, ed indicare il numero ed il genere degli apparecchi che si intendono installare.

Nel caso che l'impianto interno non sia già allacciato alla rete stradale la domanda dovrà essere corredata della relativa autorizzazione del proprietario o dei proprietari dell'immobile sul quale dovranno essere installate le tubazioni ed il contatore.

All'atto della domanda di fornitura del gas l'utente dovrà versare un acconto del contributo di allacciamento (vedi allegato "A") il quale verrà conteggiato in detrazione dalle altre somme dovute, nel caso che l'utente dia corso

all'allacciamento stesso.

Constatata la possibilita' di eseguire l'allacciamento richiesto, il Servizio comunichera' all'utente la spesa occorrente, salvo conguaglio a lavoro ultimato, per la esecuzione dei lavori, per il collocamento del contatore e per il deposito cauzionale. L'utente dovra', prima della esecuzione dei lavori, accettare espressamente il preventivo di spesa.

Il Servizio curera' di eseguire il lavoro di allaccio nel piu' breve tempo possibile subordinatamente all'organizzazione aziendale e alla disponibilita' dei materiali occorrenti.

Spetta al Servizio determinare il punto di diramazione, i diametri ed il percorso delle tubazioni fino al contatore e l'ubicazione di quest'ultimo.

Nel caso di rinuncia l'utente perdera' quanto versato al momento della richiesta, salvo che questa non sia motivata da impossibilita' oggettive.

Non sara' considerata impegnativa per la fornitura del gas la richiesta di lavori che si intendono comunque predisporre in vista di futuro collegamento di contatori.

In tal caso il Servizio, ottenuta la richiesta, compila il preventivo e, dopo il pagamento, esegue i lavori stessi, ma non assume con cio' impegno di fornitura del gas tanto che in questo caso sara' richiesto il versamento del deposito cauzionale; infatti la fornitura viene concessa solo all'atto del perfezionamento del contratto e con il collocamento o la voltura del contatore. In tale momento dovra' essere versato il deposito cauzionale ed il contributo di posa del contatore secondo le tariffe stabilite (all. "A") fatta salva la deroga prevista per le utenze indicate all'articolo 12 comma 2.

L'esecuzione degli allacciamenti e l'inizio della fornitura di gas metano restano in ogni caso subordinati alle autorizzazioni eventualmente necessarie per manomettere il suolo stradale ed alla possibilita' di eseguire l'allacciamento stesso rispettando le norme tecniche del Servizio, valutata a giudizio insindacabile del Servizio stesso.

Art. 12 - Attivazione d'utenza

La fornitura effettiva del gas (attivazione d'utenza) potra' avvenire non appena l'utente avra' richiesto l'apertura del contatore, avendo gia' provveduto al collegamento con l'impianto interno ed all'integrale pagamento delle spese di allaccio e del deposito cauzionale.

In deroga a quanto previsto nel comma precedente, per le utenze con portata di contatore fino a 6 mc e con allaccio di tipo standard (fino a 10 metri lineari), il saldo del relativo contributo di allaccio viene addebitato direttamente sulla prima bolletta utile emessa all'utente.

L'Ufficio Metano deve provvedere all'attivazione d'utenza entro 15 giorni dalla richiesta di apertura del contatore, sempre che il richiedente abbia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, salvo quanto disposto dal precedente art. 9.

Risultando tutto regolare si stipulera' apposito contratto di fornitura.

Resta comunque a carico dell'utente l'onere del nolo del contatore fino dalla sua installazione. La richiesta di apertura del contatore deve avvenire entro due (2) mesi dalla data di installazione del contatore.

Trascorso questo periodo, il Servizio non sara' piu' impegnato alla fornitura del gas, ne' a garantire l'invariazione del preventivo di spesa per allaccio predisposto.

Art. 13 - Norme per l'esecuzione delle derivazioni

Spetta al Servizio determinare il diametro e il punto di derivazione della presa ed i diametri e la ubicazione delle diramazioni fino al contatore dell'utente.

Qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione di qualsiasi conduttura ed apparecchio fino all'apparecchio misuratore e' eseguita esclusivamente dal Servizio, direttamente o per mezzo di installatori da essa autorizzati.

Art. 14 - Proprieta' della condotta

Le condotte stradali, anche se costruite con contributo a fondo perduto degli utenti e le derivazioni, anche se costruite a spese degli utenti, fino al contatore appartengono al Servizio, restando all'utente il diritto d'uso per la erogazione richiesta.

Restano invece di proprieta' privata le tubazioni dell'impianto interne poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione.

Art. 15 - Manutenzione delle condotte

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino all'apparecchio misuratore compreso, sono fatte esclusivamente dal Servizio a proprie spese, e sono pertanto vietate agli utenti od a chi per essi sotto pena del pagamento dei danni, salva riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge, da parte del Servizio.

Art. 16 - Voltura e chiusura dell'utenza

Chi subentra nell'utenza deve darne comunicazione scritta al servizio, prestarsi alla stipula del relativo contratto di fornitura e versare quanto previsto dall'allegato A lett. D, diversamente il consumo del gas e' considerato abusivo con tutte le conseguenze di legge.

Chi subentra deve specificarne, nella comunicazione, a quale titolo (nuovo inquilino o proprietario, ecc.) effettua la variazione.

In caso di utenza ancora regolarmente attiva, chi vuole subentrare, deve allegare alla domanda anche una dichiarazione, con firma autenticata, del precedente utente che autorizza il subentro. Se la dichiarazione viene rilasciata alla presenza dell'addetto del Servizio e contestualmente alla richiesta di subentro, non e' necessaria l'autenticazione di firma. Tale disposizione vale anche nei casi di richiesta di chiusura.

Non si accetteranno subentri per utenze morose a favore di conviventi e/o persone giuridiche rientranti nei casi riportati dal precedente art. 9, se prima non viene

sanata ogni situazione debitoria nei confronti dell'Ente.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, la volturazione dell'utenza fra componenti appartenenti allo stesso nucleo familiare come risultante dall'anagrafe comunale, ed alle stesse condizioni, avviene senza spese. Rimane in vigore il contratto vigente previa annotazione sul medesimo contratto del nuovo intestatario, effettuata da parte dell'Ufficio Metano alla presentazione della comunicazione di cui al primo comma.

La chiusura dell'utenza e la risoluzione definitiva del contratto di fornitura, per i contatori installati su proprietà privata, avviene nel momento in cui si firma il verbale di chiusura da parte dell'utente o da proprio delegato.

L'utente non può opporsi e non ha diritto ad alcun compenso né indennizzo qualora, in forza di accordi tra Enti o Imprese esercenti, la distribuzione del gas fosse soggetta al trasferimento ad altri enti o imprese.

Art.17 - Variazione del regolamento

Il Servizio si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'Autorità competente, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti a mezzo di manifesto pubblico da affiggere anche all'Albo Pretorio del Comune, oltre a specifico avviso scritto sulla prima bolletta emessa successivamente alla modifica.

Nel caso l'utente non receda dal contratto entro il termine di scadenza della bolletta contenente la comunicazione di cui al comma precedente, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art.18 - Interruzioni e irregolarità del servizio

Il Servizio non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni o diminuzioni di fornitura dovute a causa di forza maggiore, eventi fortuiti, incidenti, scioperi e necessità di lavori.

In nessuno di tali casi l'utente avrà diritto ad abbuoni e a risarcimento di danni.

Art.19 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione. Interventi del Servizio per ragioni dell'utente

L'utente deve usare la diligenza del buon padre di famiglia perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti le derivazioni e gli apparecchi di proprietà del Servizio.

L'utente è quindi responsabile dei danni sugli stessi provocati per sua colpa ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

Qualora, a richiesta dell'utente o per ragioni imputabili allo stesso, sia necessario intervenire sugli impianti, l'utente è tenuto a rimborsare al Servizio le spese sostenute.

Art.20 - Risoluzione di diritto delle concessioni

La fornitura si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte del Servizio, quando per morosità dell'utente sia stata sospesa l'erogazione del gas e tale

sospensione duri da oltre un mese, nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

Qualora l'utente intendesse di nuovo attivare la fornitura dopo il periodo indicato al comma precedente, oltre al pagamento delle somme pregresse comprese sanzioni ed interessi, e delle relative spese aggiuntive di cui all'allegato A, dovrà sostenere l'onere relativo al nuovo allaccio seguendo la procedura di cui all'art.11 del regolamento stesso.

Art.21 - Consumi abusivi

Il consumo di gas per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato ed è perseguito a norma di legge e sanzionato così come disposto dal successivo art. 23.

Art. 22 - Deposito cauzionale

All'atto della stipulazione del contratto, l'utente deve versare a garanzia degli impegni assunti, un deposito cauzionale come stabilito nell'allegato "A" e secondo le modalità organizzative stabilite dal Dirigente del Servizio.

Il servizio potrà incamerare tale deposito fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente regolamento e dalla legge.

Il deposito è fruttifero dal 01/01/2002 e viene restituito al termine della fornitura unitamente agli interessi legali maturati fino a quel momento.

Non sono soggette al versamento del deposito cauzionale le utenze non morose con portata utile di contatore fino a 6 mc.

Nel caso di riapertura di utenze morose, l'utente versa il deposito cauzionale aggiuntivo previsto dall'allegato "A" lettera f).

In caso di morosità non regolarizzate il Comune provvede ad incamerare definitivamente la cauzione versata dall'utente e procede al recupero coattivo delle somme residue dovute all'Ente.

Art.23 - Tariffe

Il gas metano puro viene ceduto nelle stesse condizioni merceologiche alle quali viene fornito al Servizio, salvo la pressione che sarà adeguata alle necessità degli apparecchi di utilizzazione.

L'unità di misura a cui si riferiscono le tariffe di vendita del gas è il metro cubo.

È vietata l'utilizzazione del gas per gli usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di fornitura (art.21).

L'utente che utilizza il gas in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento della eventuale maggiore tariffa dalla data di inizio della fornitura o per il periodo minimo di un anno se questa risale a data antecedente, salvo il diritto di sospendere la fornitura ed altra azione giudiziaria.

La fornitura è effettuata alla persona/e che occupa/no l'immobile entro il quale il gas deve essere utilizzato a prescindere dal titolo che determina l'occupazione.

Le tariffe di vendita del gas sono quelle in vigore all'atto del consumo.

Le tariffe si differenziano nel seguente modo:

- 1) scaglioni di consumo determinati secondo la normativa vigente (ex tipologie T1, T2, T3a, T3b);
- 2) forniture ospedaliere ed utenze in deroga.

Capo II - Accertamenti dei consumi

Modi di pagamento - Apparecchi di misura

Art. 24 - Misura e pagamento del gas

Il gas viene pagato in ragione del consumo indicato dal contatore, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del pagamento del nolo contatore ed eventuali quote accessorie.

Art. 25 - Pagamenti

Il pagamento dei consumi e delle prestazioni deve essere effettuato entro venti (20) giorni dalla data di emissione delle bollette di pagamento, scadenza indicata nella stessa bolletta.

Gli importi delle stesse dovranno essere pagati integralmente con possibilità di rateizzazione (max 3 soluzioni esclusivamente nel periodo invernale) con applicazione di interessi legali, per i nuclei familiari titolari di reddito complessivo lordo non superiore alla somma di Lire 30.000.000, pari ad Euro 15.493,71.

Per particolari e/o gravi situazioni di bisogno e/o difficoltà, da verificarsi da parte dei Servizi Sociali comunali mediante parere scritto all'Ufficio Metano, può concedersi la rateizzazione delle somme dovute con la sola applicazione degli interessi legali.

Il Servizio può concedere rateizzazioni, senza il preventivo parere di cui al comma precedente, nei seguenti casi:

- a) conguagli relativi alla ricostruzione dei consumi per accertato malfunzionamento del contatore, senza alcuna applicazione di interessi;
- b) conguagli che si discostano in maniera considerevole dai livelli di fatturazione storici dell'utente, con applicazione di interessi legali.

In caso di ritardo nei pagamenti, dal giorno successivo alla scadenza, si applicano le seguenti norme:

- 1) se il pagamento avviene entro trenta giorni dalla scadenza saranno applicati gli interessi di mora annui nella misura stabilita ai sensi del successivo art. 46, calcolati sull'importo complessivo della bolletta esclusi interessi di mora e/o sanzioni già maturati;
- 2) se il pagamento viene effettuato oltre i trenta giorni dalla scadenza, oltre agli interessi di mora, si applica un'indennità fissa pari al 10% (dieci per cento) dell'effettivo consumo non pagato calcolata sulla quota fissa e sulla tariffa di fornitura al netto di accisa, addizionale regionale ed i.v.a.;
- 3) se entro sessanta giorni dalla scadenza l'utente non ha provveduto a versare gli importi dovuti come da fattura, il servizio dispone la sospensione dell'erogazione del gas senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

L'esecuzione del distacco, verrà preceduto

dall'invio di due preavvisi, il primo entro 30 gg. ed il secondo dopo 45 gg. dalla scadenza del pagamento, con raccomandata semplice con spese postali a carico dell'utente.

Le spese del distacco saranno a carico dell'utente, comprese quelle necessarie e conseguenti per la sua esecuzione (autoscala, lavori aggiuntivi, ecc.).

L'utente moroso non puo' pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

Per il ripristino dell'erogazione, l'utente e' tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi non regolamentari agli interessi ed all'indennita', le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto, per le azioni svolte dal Servizio per la tutela dei suoi diritti [ed a versare un ulteriore deposito cauzionale nella misura di cui all'allegato "A" lettera f).]

(N.B.: La frase nella parentesi quadra e' **ELIMINATA** dal 01/07/2002)

Se la richiesta di ripristino con il necessario preventivo pagamento di tutte le somme dovute di cui sopra, interviene oltre 30 gg. dalla sospensione, l'utenza deve versare l'importo corrispondente ad un nuovo allaccio (art.20 precedente).

Le procedure di cui al presente articolo non si applicano per le forniture a favore di Enti Pubblici, comprese quelle della A.S.L. 11, salvo l'applicazione degli interessi di mora per ritardato pagamento.

Art. 26 - Apparecchi di misura

Gli apparecchi di misura sono di proprieta' del Servizio: il tipo e il calibro di essi sono stabiliti dal Servizio stesso in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialita' degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto, che l'utente e' tenuto a denunciare all'atto della domanda.

L'utente deve notificare al Servizio qualunque aumento o variazione intendesse fare negli apparecchi di utilizzazione o nell'impianto interno o prestarsi, nel proprio interesse, a richiedere il cambio del contatore per adeguarlo, se necessario, all'aumentato fabbisogno di gas.

Il Servizio ha la facolta' di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, senza obbligo di preavvisi o di giustificazioni; nel caso di variazione di calibro il Servizio si riserva di addebitare all'utente le spese relative.

La quota fissa mensile degli apparecchi di misura e' quella fissata dal C.I.P.

Art. 27 - Posizione e custodia degli apparecchi a misura

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo e nella posizione piu' idonei stabiliti dal servizio e di facile accesso agli agenti del servizio.

Nel caso di installazione del contatore all'esterno del balcone della cucina, esso dovra' essere collocato in armadietto entro una apposita nicchia, protetta da sportello, che sara' eseguita a spese dell'utente secondo le disposizioni tecniche del Servizio.

Per gli edifici di nuova costruzione e' fatto obbligo di ubicare i contatori in batteria al piano terra in apposito

vano areato o sulle recinzioni.

A monte ed eventualmente anche a valle del contatore viene collocato inoltre, a cura del Servizio ed a spese dell'utente, un rubinetto di arresto.

Il Servizio ha facolta' di imporre, con provvedimento del Dirigente, il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto.

Il Servizio ha altresì la facolta' di imporre, mediante provvedimento del Dirigente, il cambiamento dell'ubicazione del contatore, a spese dell'utente, quando il posizionamento attuale non consente una agevole lettura o il facile raggiungimento del contatore stesso o l'utente non consenta l'accesso all'abitazione o per sua reiterata irreperibilità o in qualsiasi altro caso che l'ubicazione sia di ostacolo al corretto svolgimento del servizio, da valutarsi da parte dell'Ufficio competente.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Servizio. La manomissione dei suggelli da parte dell'utente e qualunque altra operazione da parte sua destinata ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore danno luogo ad azione giudiziaria contro di esso, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura.

L'utente dovrà rispondere in ogni caso dei fatti di cui sopra quando l'apparecchio misuratore sia installato nei locali di suo uso.

Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei contatori, salvo nei casi di danneggiamento dolosi, sono a carico del Servizio.

Art. 28 - Guasti agli apparecchi di misura ed accessori

L'utente e' il consegnatario degli apparecchi di misura installati nei locali di sua pertinenza. Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Servizio affinche' questo possa provvedere.

Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei contatori, salvo nei casi di danneggiamenti dolosi, sono a carico del servizio.

Art. 29 - Verbale di posa del contatore

All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'utente, su modulo a stampa predisposto dal Servizio nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, le caratteristiche, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni del Servizio ed esclusivamente da suoi incaricati.

Art. 30 - Rimozione e sostituzione del contatore

All'atto delle rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura vengono stesi su appositi moduli, predisposti dal Servizio, i relativi verbali firmati dall'utente e dagli incaricati del Servizio medesimo.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo

precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'utente.

Art. 31 - Lettura dei misuratori

La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita ad intervalli regolari.

Il Servizio si riserva inoltre la facoltà di effettuare la determinazione dei consumi con uno dei metodi seguenti:

- a) sulla base di effettive letture periodiche;
- b) sulla base di determinazioni d'ufficio dei consumi sulla scorta delle medie nei periodi precedenti. Queste bollette portano la scritta "Lettura d'ufficio".

Ogni eventuale differenza si congrua con la successiva lettura effettiva.

In caso di sensibili differenze, l'importo eventualmente pagato è considerato come acconto sulle bollette successive.

Il Servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione.

Nel caso che l'utente non venga trovato in casa durante il normale giro di lettura, il letturista lascia l'apposita cartolina da affrancare a cura dell'utente stesso con tutte le apposite istruzioni.

L'utente ha l'obbligo di effettuare personalmente la lettura del suo contatore, riportando i dati di consumo sulla cartolina stessa da imbucarsi in una qualsiasi cassetta postale.

Se per qualsiasi causa imputabile all'utente non è possibile rilevare l'esatto consumo del gas, compreso il caso di mancata trasmissione al servizio della cartolina con i dati dell'autolettura, viene addebitato all'utente lo stesso consumo rilevato nel corrispondente periodo dell'anno precedente o, quando questo non è possibile, il consumo rilevato nel periodo precedente fatturato. Tale procedura non viene applicata nel caso in cui l'utente dimostri o comunichi al Servizio di non risiedere stabilmente nell'immobile dove è ubicato il contatore.

Qualora per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire una lettura periodica del contatore e tale impossibilità torni a verificarsi nel corso del periodo successivo, può essere disposta la chiusura dell'utenza, la quale potrà essere riaperta soltanto dopo effettuata la lettura e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il Servizio si riserva comunque la facoltà di adottare altre modalità e periodi per la lettura e la fatturazione.

Da parte sua l'utente deve preavvisare il Servizio nel caso intenda apportare modifiche al tipo ed al numero degli apparecchi indicati al momento della richiesta di somministrazione del gas.

Il Servizio provvede - a spese dell'utente - all'eventuale sostituzione del contatore con altro di calibro maggiore.

Art.32 - Irregolare funzionamento del contatore

Qualora sia stata riscontrata irregolarita' di funzionamento del contatore, il consumo del gas, per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, e' valutato in misura uguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi precedenti a quelli di dubbio funzionamento.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'utente, o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo e' determinato dal Servizio su accertamenti tecnici.

Art.33 - Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente

Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Servizio, dietro richiesta scritta, dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Servizio, il quale disporra' il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento.

Se la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza dell' 1% in piu' o del 2% in meno del campo della portata teorica del contatore, l'utente non avra' diritto a nessuna forma di rimborso.

**TITOLO III
NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI**

Art.34 - Prescrizioni e collaudi

L'impianto per la distribuzione del gas nell'interno della proprieta' privata, dopo l'apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente, che ne ha la piena responsabilita'.

Il Servizio si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterra' necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno

Qualora tale installazione non risultasse idonea, il Servizio potra' rifiutare o sospendere la fornitura del gas.

Art.35 - Installazione di aspiratori

E' assolutamente vietato installare aspiratori del gas senza preventiva autorizzazione scritta dal Servizio, il quale potra' concederla a suo giudizio insindacabile, disponendo le norme di esecuzione dell'impianto, ivi compreso l'inserimento di idonei dispositivi di sicurezza atti ad evitare pericolosi abbassamenti di pressione nella rete.

L'impianto prima della sua messa in funzione dovra' comunque essere collaudato ed approvato dal Servizio.

Art.36 - Presa di terra

E' pure assolutamente vietato utilizzare le condutture del gas come prese di terra in connessione con linee di apparecchi elettrici.

Art.37 - Modifiche

Il Servizio puo' ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente e' tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.

In caso di inadempienza il Servizio ha facolta' di sospendere l'erogazione finche' l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, l'utente deve rivolgersi ai competenti Uffici del Servizio.

Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatte fuori da detti uffici ed in particolare agli incaricati della lettura e controllo dei contatori, e' considerata nulla o come non avvenuta.

Art. 38 - Perdite, danni e responsabilita'

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

Nessun abbuono sul consumo del gas e' comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, ne' il Servizio puo' direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.

Qualunque irregolarita' del funzionamento dell'impianto di utilizzazione del gas o sospetta dispersione dovra' essere tempestivamente segnalata al Servizio per i provvedimenti del caso.

In particolare ove l'utente avverta odore di gas sara' opportuno chiudere immediatamente il rubinetto del contatore e dare aria all'ambiente. Ci si dovra' assolutamente astenere dal ricercare la fuga di gas con fiamma libera ed evitare di manovrare interruttori o campanelli elettrici e si dovra' avvertire invece subito, possibilmente a mezzo telefono, il Servizio.

Art.39 - Vigilanza

Il Servizio ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione del gas nell'interno della privata proprieta'.

I dipendenti muniti di tessera di riconoscimento hanno pertanto la facolta' di accedere nella privata proprieta', sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque assicurarsi della regolarita' dell'impianto o del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente regolamento e ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, il Servizio si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del gas fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarita' dell'esercizio, senza che cio' possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto del Servizio di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE

Art.40 - Infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono verbalizzate da agenti del servizio, che potranno presentarsi soli o eventualmente accompagnati da pubblico ufficiale.

Ogni infrazione da' al Servizio il diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

Art.41 - Identificazione dei dipendenti

I dipendenti del servizio sono muniti di tessera di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

Oltre ai casi specificatamente previsti dal regolamento, il Servizio si riserva il diritto di sospendere la somministrazione del gas senza l'obbligo di preavviso e salvo ogni azione giudiziaria capitante quando:

- a) le tubazioni ed il contatore risultino collocati in posizione non idonea, a seguito di modifiche eseguite dall'utente nell'appartamento o nella proprieta' senza avvertire il concessionario;
- b) non venga regolarmente pagata la bolletta relativa al consumo del gas;
- c) venga impedito l'accesso agli incaricati del concessionario per la lettura del contatore o per ogni controllo verifica ritenuta opportuna;
- d) in seguito a fughe di gas o guasti negli impianti e negli apparecchi, si possa ritenere che l'erogazione sia pericolosa;
- e) vengano manomessi i sigilli al contatore ed agli impianti;
- f) all'utente intestatario subentri altra persona che non intenda eseguire la prescritta voltura di utenza;
- g) il concessionario rilevi che l'impianto interno non sia piu' in condizioni di sicurezza, o sia divenuto insufficiente alla alimentazione degli apparecchi installati;
- h) in ogni altro caso di mancata osservanza del regolamento.

In ogni caso l'utente non potra' pretendere risarcimenti di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

Art.42 - Tasse ed imposte

Qualunque imposta o tassa che venisse a gravare sulle forniture di gas, sugli impianti e sugli apparecchi, sara' ad esclusivo carico dell'utente.

Art.43 - Applicabilita' del diritto comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti, con particolare riguardo alle norme di sicurezza.

Art.44 - Obbligatorieta'

Il presente regolamento e' obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovra' intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto o all'atto

del suo rinnovo.

Art. 45 - Variazione dei prezzi di cui all'allegato A del Regolamento d'Utenza

Il Servizio stesso, ove ne sussista il caso in relazione ad aumenti intervenuti, puo' procedere alla rivalutazione dei prezzi di cui all'allegato "A". Di cio' l'utente sara' reso edotto al momento della stipula del contratto di fornitura o mediante affissione di pubblico manifesto.

L'utente, nell'utilizzare il gas, deve osservare tutte le disposizioni e regolamenti che il Servizio emana, per esigenze di servizio.

Inoltre si impegna ad accettare ogni eventuale variazione o sostituzione di carattere tecnico che il Servizio ritenesse di dover apportare alla fornitura del gas, impegnandosi altresì a provvedere a sue spese ad ogni modifica e sostituzione che si rendesse necessaria, in dipendenza di quanto sopra, negli impianti interni e negli apparecchi di utilizzazione.

Art.46 - Interessi di mora

L'interesse di mora per ritardato pagamento e' fissato, con decorrenza 01/01/2001, nella misura del 7,45% annuo.

Le variazioni della misura degli interessi di mora sono legate alle variazioni, solo in aumento, del tasso degli interessi legali stabiliti dal Codice Civile.

Le eventuali successive variazioni del tasso degli interessi di mora vengono determinate automaticamente senza alcuna necessita' di variazione del presente Regolamento, aumentando del 3,95% il tasso degli interessi legali.

La variazione sara' recepita con determina del Dirigente del servizio e si applichera' solo ai ritardati pagamenti delle fatture emesse successivamente alla data di esecutivita' del suddetto provvedimento.

Art.47 - Foro competente

Per ogni controversia e' competente il Foro di Fermo.

Art.48 - Entrata in vigore e norme transitorie

Le variazioni del regolamento entreranno in vigore alla data di effettiva esecutivita' della deliberazione consiliare di approvazione.

La variazione della misura dei depositi cauzionali avra' efficacia dalla decorrenza sopra indicata. Per le richieste di attivazione in corso che si perfezioneranno fino al giorno precedente alla suddetta decorrenza verra' applicata la misura dei depositi previgente.

In caso di riaperture o variazioni (vulture) di utenze anche gia' attive, ma modificate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, si applicheranno i nuovi importi dei depositi cauzionali e l'utente dovra' provvedere all'integrazione fino a concorrenza del nuovo importo.

Per l'applicazione dell'art. 9 si tiene conto anche delle morosita' verificatesi prima dell'entrata in vigore del Regolamento e documentate agli atti dell'Ufficio.

Art. 49 - Variazioni alla Carta di servizio gas-metano.

In caso di variazioni del regolamento di utenza gas metano, il Dirigente del servizio apporta, con proprio provvedimento, i necessari adeguamenti e/o rettifiche alla Carta di servizio gas-metano limitati al recepimento delle modifiche contenute nei provvedimenti già adottati dal competente organo consiliare e che non necessitano di ulteriori valutazioni discrezionali di natura politico-amministrativa.

Le variazioni alla Carta di servizio gas-metano, adottate con provvedimento dirigenziale, sono efficaci trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Art. 50 - Disposizione organizzativa

Il Dirigente del servizio, con proprio provvedimento, può emanare disposizioni meramente organizzative del servizio stesso, volte esclusivamente al miglioramento del rapporto con l'utenza, ivi compresa la facoltà di variare il calendario di fatturazione, alla miglior tutela dell'Ente in relazione alle utenze morose, allo snellimento e velocizzazione delle procedure amministrative.

ALLEGATO "A" DEL REGOLAMENTO DI UTENZA GAS METANO

1) Anticipo fisso:

2) Tabella dei contributi dovuti al servizio a titolo di rimborso e concorso spese:

a) Contributo spese di allacciamento dalla derivazione alla condotta esistente nella via.

Il contributo è fisso per ogni calibro di contatore ed entro una distanza massima valutata dalla mezzeria della via dove si trova la condotta della rete di distribuzione fino al contatore di utenza. Per derivazione di allacciamento che servono contemporaneamente più di un utente il contributo si valuta sulla base della distanza ragguagliata ad ogni richiedente o gruppo di richiedenti gravante sull'allacciamento derivato dalla rete stradale.

Se la distanza ragguagliata per utente come sopra supera il valore massimo stabilito di 10 metri lineari, è dovuto un contributo per ogni ml. di condotta eccedente.

- Contributo fondo perduto per distanza ragguagliata a ml. 10 per ogni contatore da installare: Euro 262,50+IVA

- Contributo per ogni ml. di condotta eccedente i 10 metri: Euro/ml. 15,49.

Per allacciamenti con contatori particolari il contributo di allacciamento sarà determinato di volta in volta dal servizio in relazione al costo dell'opera.

b) Posa per il misuratore gas.

Quando questa non avvenga, qualsiasi sia la ragione, in concomitanza con la realizzazione dell'allacciamento d'utenza:

per contatori da 10 a 20 becchi: Euro 25,82

per contatori da 30 becchi: Euro 30,99

per contatori da 50 a 100 becchi: Euro 51,65

per contatori da 200 a 400 becchi Euro 77,47

c) Deposito cauzionale

A garanzia del gas consumato dall'utente, da versare all'atto di perfezionamento del contratto:

1) Per utenze superiori a 6 mc e fino a 15 mc di portata utile del contatore:

Euro/mc. 5,16.

2) Per utenze superiori a 15 e fino a 45 mc di portata utile del contatore: Euro/mc. 12,91.

3) Per utenze superiori a 45 mc di portata utile del contatore:

Euro/mc. 20,66.

d) Chiusura o riapertura dell'utenza

A richiesta dell'utente o per ragioni imputabili allo stesso, anche in caso di voltura, fatta eccezione per il caso di cui all'art. 16 comma 5: Euro 20,66.

e) Chiusura e riapertura utenza morosa

Euro 30,99

f) Deposito cauzionale aggiuntivo per utenze morose
A garanzia del gas consumato a carico dell'utente da versare
all'atto della richiesta di riapertura per saldo morosità
(si applica anche alle utenze fino a 6 mc di portata utile del
contatore):

- per morosità precedente di importo fino a 2 milioni
(esclusi interessi ed indennità): Euro 103,29
- per morosità precedente di importo superiore a 2 milioni
(esclusi interessi ed indennità): Euro 206,58

Tutti i prezzi del presente allegato si intendono al netto di
I.V.A..